

TI_GERICHTE 39.2002.70 vom 18. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2002.70

FR: TI_GERICHTE 39.2002.70 du 18 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 39.2002.70 del 18 marzo 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 24

LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo: " 1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente: a) ha la custodia del figlio; b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. 2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno. 3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione." Il v.art.

E. 27

LAF prevede altresì che " 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi. 2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto. 3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio." Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre, " Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15. Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo." Il v.art. 33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che " Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI non è compreso il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie". Per la determinazione dell'importo dell'assegno vengono considerati anche i figli: a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni; b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF). 2.3. L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al

E. 31

dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi, almeno 22'920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--). Dal 1° gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli. Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo. Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

2.4. Per stabilire l'ammontare dell'assegno integrativo vanno pure computate, secondo l'art. 3b cpv. 3 LPC, le " a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d) ... e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.). Secondo l'art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell'assegno integrativo comprendono: " b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f) gli assegni familiari g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia." Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (v. art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

2.5. L'assicurata, nell'atto ricorsuale, contesta l'ammontare del reddito da attività lucrativa computato dalla Cassa nel calcolo relativo all'assegno integrativo, come pure l'importo del fabbisogno e della pigione. Essa ha inoltre asserito di dover far fronte a una serie di spese non conteggiate dall'amministrazione, e meglio la retta della mensa scolastica, la retribuzione per la mamma diurna che si occupa dei suoi figli, la partecipazione alle spese mediche, i costi telefonici, l'elettricità, la via cavo,

l'assicurazione dell'automobile, i costi connessi agli sports praticati dai figli. Infine la ricorrente sostiene di avere contratto un mutuo di fr. 5'000.-- con una banca e di dover estinguere dei debiti concernenti alcune fatture dell'elettricità e della carta di credito rimaste insolute (cfr. consid. 1.2.). Dapprima va rilevato che la separazione dell'assicurata dal coniuge è avvenuta nel mese di giugno 2002. Infatti la transazione giudiziale sottoscritta dinanzi al Pretore di _____, nella quale è indicato che i coniugi _____ sono stati autorizzati a sospendere l'economia domestica comune, risale al 5 giugno 2002. E' stato pure stabilito che gli alimenti per i figli, di fr. 1'000.-- mensili, sarebbero stati versati la prima volta nel mese di giugno 2002 (cfr. doc. _). Inoltre l'assicurata ha concluso il nuovo contratto di locazione, relativo all'appartamento di _____ con effetto dal 1° giugno 2002 (cfr. doc. _). Precedentemente a tale data essa viveva con i figli e il padre di questi, sempre a _____ in via _____ (cfr. doc. _). Pertanto nel mese di maggio 2002 si era ancora confrontati con una famiglia biparentale. Di conseguenza il TCA deve concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa, la quale ha tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nella famiglia della ricorrente dal 1° giugno 2002 già a partire dal 1° maggio 2002, non corrisponde, per il mese di maggio 2002, alla effettiva situazione personale ed economica dell'assicurata. Per quanto attiene al periodo dal 1° al 31 maggio 2002, il ricorso dell'assicurata deve quindi essere accolto e l'incarto rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'eventuale diritto di _____ all'assegno integrativo, tenendo conto delle spese riconosciute e dei redditi determinanti di una famiglia composta dalla madre, dal padre e da tre figli. 2.6. A far tempo dal 1° giugno 2002 per contro la Cassa, a giusta ragione, ha considerato una famiglia monoparentale, costituita dall'assicurata e dai figli _____, _____ e _____. Per quanto concerne i redditi determinanti, la ricorrente, come visto (cfr. consid. 2.5.), ha criticato l'importo ritenuto dall'amministrazione a titolo di reddito dall'attività dipendente. Secondo l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui al v.art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Giusta il cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Nel caso concreto la situazione economica dell'assicurata, dal 1° giugno 2002, è mutata, visto che a seguito della separazione dal marito non può più contare anche sul guadagno di quest'ultimo. Correttamente dunque è stato considerato lo stipendio percepito mensilmente dall'insorgente nel 2002 convertito su base annua (art. 23 cpv. 4 OPC AVS-AI). Il salario mensile lordo versato all'assicurata dalla _____ ammontava a fr. 3'380.--, corrispondenti a fr. 39'126.-- annui al netto dei contributi sociali e comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _). Questo importo è pari a quello conteggiato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _). 2.7. Il provvedimento contestato è stato emanato il 16 agosto 2002 e si riferisce a tale anno, per cui alla presente vertenza si applicano i limiti del

fabbisogno adeguati il 1° gennaio 2001 e in vigore fino al 31 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.3.). In concreto, quindi, il fabbisogno vitale della famiglia dell'assicurata è pari a fr. 36'748.-- (fr. 15'280.-- + fr. 8'050.-- + fr. 8'050.-- + fr. 5'367.--), come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _). La ricorrente sostiene che l'ammontare ritenuto dalla Cassa a titolo di fabbisogno vitale non sia sufficiente a far fronte alle spese del proprio sostentamento e di quello dei figli (cfr. consid. 1.2.). Tuttavia, come menzionato sopra, è la legge medesima che impone di tener conto degli importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. v. art. 24; 27; 32 LAF; consid. 2.2.). Tali importi si riferiscono al costo delle necessità primarie ed essenziali degli assicurati, per cui essi si applicano a tutti indipendentemente dalle reali spese. Pertanto la censura sollevata dalla ricorrente non trova alcun valido fondamento nella legge. La pigione annua pagata dall'insorgente, a decorrere dal 1° giugno 2002, ammonta a fr. 15'480.--, mentre le spese accessorie corrispondono a fr. 2'400.-- annui. Complessivamente il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 17'880.-- (cfr. doc. _). Tale ammontare è più elevato del massimo riconosciuto (cfr. consid. 2.3.), perciò rettamente l'amministrazione ha computato unicamente la somma di fr. 15'000.-- (cfr. doc. _). L'assicurata ha asserito che non sono state conteggiate le spese per il garage (cfr. consid. 1.2.). A tale proposito va segnalato che questi costi, anche nel caso in cui la pigione effettiva fosse inferiore all'importo massimo previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC, non sono riconosciuti quali spese accessorie (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari emanate dall'UFAS, n. 3026). Infatti l'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, applicabile agli assegni integrativi in virtù del rinvio generale di cui al v.art. 28 LAF, prevede quale spesa riconosciuta soltanto la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. Va infine rilevato che in caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC; E. Carigiet/U. Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000*, pag. 86-87). 2.8. Il v.art 28 cpv. 3 LAF sancisce: " Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo." La LAF dunque esclude il computo delle spese mediche dal conteggio degli assegni di famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione malattia, essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico dell'assicurato (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 36). Anche il sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di malattia e invalidità, per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura nei limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2 OMPC). Nell'evenienza concreta dunque la partecipazione ai costi delle cure mediche del 10% e la franchigia che deve sostenere l'assicurata non possono essere conteggiate nel calcolo dell'assegno integrativo. Per inciso va rilevato che né la prima revisione della LAF, in vigore per quanto attiene agli assegni integrativi dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), né la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), alla quale la LAF rinvia per il calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia, contemplano il conteggio delle spese mediche nel calcolo degli assegni (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c. LAF; art. 8 Laps). 2.9. L'insorgente, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), nell'atto di ricorso ha affermato di dover far fronte alle spese relative alla mensa scolastica e alla mamma diurna che si occupa dei suoi figli dopo la scuola. L'art. 11a OPC, al quale la LAF

rinvia (cfr. v.art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che: " il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito." Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a). A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 52). Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte ("Fahrspesen"; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l'utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l'utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53). Inoltre possono essere dedotte le spese per gli abiti professionali (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari, n. 2083). Le spese per la cura dei figli, per contro, non sono riconosciute quale deduzione dal reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale costo (cfr. art. 26 LIFD; art. 25 LT). Pertanto a giusta ragione l'amministrazione non ha computato i costi per la mensa scolastica e per la mamma diurna quali spese per il conseguimento del reddito. A titolo abbondanziale giova comunque segnalare che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia (cfr. consid. 2.2.) ha previsto ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio. Queste nuove disposizioni tuttavia non sono entrate in vigore né il 1° gennaio 2003, né il 1° febbraio 2003. Esse, infatti, entreranno in vigore successivamente, e meglio simultaneamente alla modifica della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (cfr. p.to II della Disposizione transitoria della LAF; BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 495). Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 aveva precisato che in materia di assegni di famiglia, oltre alle prestazioni di complemento già previste (assegni integrativi e assegni di prima infanzia), si potevano sostenere misure di appoggio per i genitori, in vista del collocamento dei figli durante il tempo di lavoro (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.8.5.). La proposta del Consiglio di Stato è stata approvata prima dalla Commissione della gestione e delle finanze (cfr. Rapporto dell'11 giugno 2002 sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to 2.4.1.3.) e poi dal Gran Consiglio. In particolare il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza o a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi sempre della Legge appena menzionata (cfr. nuovo art. 47a cpv. 2 LAF). Inoltre hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento sia i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, che i genitori che non hanno diritto a un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni

legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile (cfr. nuovo art. 47b cpv. 1 LAF). 2.10. L'assicurata ha poi affermato di dover sostenere diversi ulteriori costi relativi alle fatture del telefono, dell'elettricità, della via cavo, oltre che all'assicurazione per l'automobile e agli sports praticati dai figli (cfr. consid. 1.2.; 2.5.). Al riguardo va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. v.art. 24 cpv. 1 lett. c; v.art. 28, v.art. 36 LAF consid. 2.2.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Zurigo 1995, p. 135; e *Ergänzungsband*, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione. Nel caso di specie, pertanto, i costi menzionati dall'assicurata non possono essere conteggiati quali spese specifiche. A tali costi, così come alle spese mediche (cfr. consid. 2.8.) e a quelle per la mensa scolastica e la mamma diurna (cfr. consid. 2.9.), si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, p. 23 N 74, in *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR)*, Basilea 1998).

2.11. Per quanto riguarda i debiti concernenti le fatture non pagate sia dell'elettricità che della carta di credito e il mutuo bancario di fr. 5'000.-- che la ricorrente ha contratto con la _____ (cfr. consid. 1.2., 2.5.; doc. _), il TCA osserva che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la sostanza computabile di proprietà della ricorrente è uguale a zero, la deduzione dei debiti non ha, in casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell'assegno integrativo. Neppure gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF. Inoltre, secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b LPC). Abbondanzialmente va osservato che la Laps che, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), si applica al calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia a partire dal 1° febbraio 2003 stabilisce anch'essa che i debiti sono deducibili unicamente dalla sostanza. Tale normativa prevede tuttavia che nella spesa vincolata sono compresi gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione dall'art. 32 cpv. 1 lett. a Legge tributaria (LT). Gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.--, mentre per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale viene ammesso l'importo effettivo degli interessi (cfr. art. 6; 8 Laps; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.). In simili condizioni questa Corte, per il periodo a partire dal 1° giugno 2002, non può che confermare il calcolo effettuato dalla Cassa.